

Allegato A2

Schema di convenzione per l'erogazione delle attività di presa in carico della persona

TRA

L'Amministrazione Regione Lazio (C. F. 80143490581) rappresentata dal Dott. Luca Fegatelli, Direttore Vicario della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche Per l'Occupazione con sede legale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, PEC areaservizilavoro@pec.regione.lazio.it

E

L'Ente C.F./P.IVA.....con sede legale in
..... CAP Via n., Tel. PEC
..... rappresentato legalmente da, nato/a
....., il e domiciliato/a presso

Di seguito indicate anche come “Parti”

VISTI gli articoli 18 e 20 del d.lgs. n. 150/2015 secondo cui i soggetti titolati in via esclusiva alla presa in carico della persona sono i CpI, che svolgono una funzione centrale nell'erogazione e nella garanzia dei LEP, coinvolgendo nell'offerta di taluni servizi anche gli operatori accreditati;

VISTO l'articolo 18, comma 2, del d.lgs. n. 150/2015 che dispone che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano erogano i servizi e le misure di politica attiva del lavoro con il coinvolgimento degli Enti accreditati ai servizi per il lavoro, sulla base dei costi *standard* definiti e garantendo in ogni caso all'utente facoltà di scelta;

VISTI il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4 e la Deliberazione del Commissario Straordinario Anpal n. 9 maggio 2022, n. 5 ss.mm.ii. che prevedono che la presa in carico dell'utente si articola nei servizi di accoglienza e prima informazione, did, aggiornamento della Scheda Anagrafica professionale, profilazione quantitativa e qualitativa (*assessment*), sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato;

CONSIDERATO CHE l'erogazione del servizio di *assessment* è propedeutica alla sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato, in quanto strumento di definizione del profilo dell'utente finalizzato all'individuazione del percorso di politica attiva da declinare nel Patto medesimo. L'*Assessment* è erogato nel rispetto delle metodologie di profilazione quantitativa e qualitativa adottate da ANPAL con la Deliberazione 9 maggio 2022, n. 5 ss.mm.ii. La metodologia di cui all'Allegato B costituisce lo *standard* di erogazione del livello essenziale delle prestazioni denominato “Orientamento di base”, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come specificato alla lettera C) dell'allegato B) del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4.

VISTA la modifica dell'Allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 adottata con regolamento regionale 23 ottobre, n. 9 ove è previsto, tra le altre cose, che la Regione Lazio mediante la Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione persegue obiettivi di gestione e qualificazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, erogati a cittadini e imprese e, in particolare, esercita le funzioni in materia di indirizzo, governo, coordinamento e gestione dei servizi per il lavoro, dei Centri per l'Impiego e dei servizi relativi al collocamento mirato e all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. La Direzione

Regionale è competente, altresì, per la definizione, l'attuazione e la gestione degli *standard* qualitativi regionali in materia di servizi per il lavoro;

RICHIAMATA l'adozione congiunta da parte dell'Agenzia regionale Spazio Lavoro e della Direzione Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione della Determinazione dirigenziale 21 luglio 2023, n. G10042, che detta nuove disposizioni finalizzate al potenziamento della rete regionale dei servizi per il lavoro e della formazione in attuazione del Programma Gol;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 02 agosto 2023, n. 439 che, modificando la Deliberazione di Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 198, promuove lo sviluppo di un modello di cooperazione tra i soggetti della rete regionale dei servizi per il lavoro – pubblici e privati, prevedendo la possibilità per i Cpl di avvalersi anche della collaborazione degli Enti accreditati ai servizi per il lavoro per le attività di presa in carico della persona;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 25 febbraio 2022, n. 76 e ss.mm.ii., relativa all'adozione del Piano regionale per l'attuazione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (PAR GOL) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2021, da ultimo modificato con la Deliberazione di Giunta Regionale 12 aprile 2024, n. 236 avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione M5, Componente C1, Riforma 1.1 «Politiche attive del lavoro e formazione» - Aggiornamento del Piano Attuativo Regionale (PAR) Lazio del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL) ai sensi del decreto interministeriale del 24 agosto 2023*”;

VISTA, la pubblicazione in data 07 luglio 2022 dell'Avviso pubblico N. 1 per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (Percorsi 1-2-3) e in data 26 agosto 2022 dell'Avviso pubblico N. 2 per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (Percorsi 4-5) e successivi atti amministrativi emanati ai fini dell'implementazione del PAR GOL nel Lazio;

PREMESSO che la Regione Lazio, Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione, anche mediante i propri uffici territoriali denominati Centri per l'Impiego/Uffici Locali, ai sensi del d.lgs. n. 150/2015 è il soggetto titolare delle attività di presa in carico della persona, che si articola nei servizi di accoglienza e prima informazione, did, aggiornamento della Scheda Anagrafica professionale, profilazione quantitativa e qualitativa (*assessment*), sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato;

CONSIDERATO che è interesse comune delle Parti rafforzare la collaborazione pubblico-privata nell'erogazione delle misure di politica attiva del lavoro, anche in funzione del conseguimento dei *milestone* e *target* assegnati alla Regione Lazio nell'ambito del Programma Gol;

RITENUTO di dover dare attuazione alle innovazioni del sistema di *governance* dei servizi per il lavoro regionali introdotte dagli atti suindicati, anche al fine di dare piena attuazione alle politiche attive del lavoro previste dal Programma Gol, nell'ambito del quale è necessario garantire la presa in carico di una platea di beneficiari quanto più ampia ed eterogenea;

RITENUTO NECESSARIO, nelle more della piena operatività del nuovo modello di cooperazione pubblico-privato definito per le attività di presa in carico della persona, dare avvio a dette attività in via prioritaria per il Programma Gol, al fine di garantire una maggiore efficacia nel raggiungimento e nel coinvolgimento dell'utenza e di assicurare il raggiungimento di *milestone* e *target* definiti dal PNRR;

CONSIDERATO altresì che la sottoscrizione della presente Convenzione costituisce adempimento necessario ai fini dell'inserimento dell'Ente accreditato nell'Elenco regionale degli Enti convenzionati per la collaborazione con i Cpl nelle attività di presa in carico della persona (da ora “Elenco”).

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

**Articolo 1
(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente richiamate.

**Articolo 2
(Finalità)**

1. La presente Convenzione ha la finalità di sviluppare un modello di raccordo pubblico-privato innovativo che rafforzi la cooperazione tra i soggetti della rete regionale dei servizi per il lavoro nel Lazio – pubblici e privati – sin dalla fase della presa in carico dell'utente, implementando la prossimità e la capillarità degli stessi e garantendo l'accesso alle prestazioni a una più vasta gamma di utenza – persone e imprese.

**Articolo 3
(Oggetto)**

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la disciplina del rapporto di collaborazione tra le Parti per la realizzazione delle attività di presa in carico della persona.
2. La presa in carico della persona è articolata nei seguenti servizi:
 - a) accoglienza e prima informazione;
 - b) dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID);
 - c) aggiornamento della Scheda Anagrafica professionale (SAP);
 - d) profilazione quantitativa e qualitativa (*Assessment*);
 - e) sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP) di cui all'articolo 20, d.lgs. 150/2015.
3. Gli Enti convenzionati erogano le attività di presa in carico di cui al comma 2 del presente articolo nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dalla normativa nazionale e regionale applicabile.
4. Gli operatori degli Enti convenzionati coinvolti nelle attività di presa in carico supportano la persona nelle diverse fasi del percorso. Detti operatori, inoltre, partecipano alle attività formative/informative organizzate dall'Amministrazione regionale, anche al fine di condividere la metodologia e gli strumenti adottati e rendere le attività omogenee.
5. Gli Enti convenzionati, autorizzati a collaborare con i CpI nelle attività di presa in carico della persona, assumono la responsabilità dei servizi erogati.
6. Gli Enti convenzionati agiscono nell'ambito di un rapporto di natura concessoria/autorizzatoria in favore della Direzione Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione, avente a oggetto la gestione di un servizio di rilievo pubblicistico di titolarità esclusiva dei CpI e, dunque, di interesse generale.

**Articolo 4
(Obblighi e responsabilità delle Parti)**

1. Le Parti si impegnano, in esecuzione della presente Convenzione, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati dall'Amministrazione regionale e a tenere tempestivamente informata l'altra parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, in conformità con quanto previsto dalla presente Convenzione. In caso di mancato rispetto da parte dell'Ente convenzionato degli standard di servizio definiti, l'Amministrazione regionale non è responsabile nei confronti dell'utente degli obblighi assunti dall'Ente, rimanendo disponibile per una nuova presa in carico dell'interessato.
3. L'Amministrazione regionale si impegna a:

- a) definire, sulla base delle previsioni normative nazionali e regionali, gli standard di servizio e gli strumenti metodologici e operativi necessari alla realizzazione delle attività di presa in carico della persona;
- b) fornire agli Enti convenzionati le informazioni necessarie per l'erogazione dei servizi di presa in carico della persona, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della *privacy*;
- c) nominare l'Ente convenzionato responsabile del trattamento dei dati personali con l'Atto di nomina di cui all'Allegato A2.1;
- d) gestire le comunicazioni relative ad eventuali sanzioni a carico degli utenti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di condizionalità;
- e) riconoscere il rimborso dei servizi erogati a "costo standard", secondo i parametri definiti per l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni;
- f) realizzare le attività di verifica e di controllo sull'adeguatezza e conformità dei servizi erogati dagli Enti convenzionati attraverso verifiche, anche di carattere documentale, sia in itinere sia *ex post*, *on desk* e in loco, secondo le modalità descritte nell'articolo 5;

4. L'Ente accreditato si impegna a:

- a) prendere in carico l'utente sotto la propria responsabilità, garantendo l'accesso alle sedi messe a disposizione e ad erogare tutti i servizi connessi alle attività di presa in carico della persona nel rispetto degli standard qualitativi dettati dalla normativa nazionale e regionale, e in particolare:
 - accogliere e informare l'utente in merito sia ai servizi e alle misure di politica attiva disponibili, sia alla rete regionale dei servizi per il lavoro e della formazione nel Lazio;
 - supportare l'utente, laddove richiesto, nel rilascio della DID ai sensi dell'art 19 D.lgs 150/2015 verificando che la DID sia stata resa da un soggetto disoccupato/inoccupato ed inviata in forma telematica mediante l'applicativo indicato dall'Amministrazione regionale e, in caso di sottoscrizione del PSP in un momento successivo al rilascio della DID, che lo stato di disoccupazione sia ancora effettivo;
 - aggiornare mediante l'applicativo indicato dall'Amministrazione regionale la SAP dell'utente;
 - realizzare il servizio di *assessment* nel rispetto delle metodologie di profilazione quantitativa e qualitativa adottate da ANPAL con la Deliberazione 9 maggio 2022, n. 5 ss.mm.ii, allegati A e B e contenute nel PAR GOL regionale, nel rispetto del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come specificato all'allegato B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4, utilizzando il l'applicativo indicato dall'Amministrazione regionale;
 - informare l'utente dei risultati dell'*assessment* e dell'assegnazione al Percorso, con l'indicazione delle misure di politica attiva previste;
 - sottoscrivere con l'utente il PSP, individuando i percorsi di politica attiva idonei al suo fabbisogno e illustrando gli obblighi di attivazione derivanti dalla sottoscrizione dello stesso, con particolare riferimento alle conseguenze sanzionatorie previste in applicazione della condizionalità;
 - supportare l'utente nella scelta del soggetto, pubblico o privato, per la realizzazione delle attività di politica attiva previste nel PSP, garantendo in ogni caso la libertà di scelta;
- b) trattare e registrare i dati e le informazioni relative all'utente e all'erogazione dei servizi di cui alla presente Convenzione sugli applicativi indicati dall'Amministrazione regionale, secondo le modalità e i criteri dettati e nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;
- c) provvedere alla sottoscrizione dell'Atto di nomina a responsabile del trattamento (Allegato A2.1), da restituire debitamente compilato e sottoscritto unitamente alla presente;
- d) provvedere alla compilazione e sottoscrizione del Questionario per la verifica del rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 somministrato periodicamente dall'Amministrazione regionale (Allegato A.2.2);
- e) mettere a disposizione dell'utenza, nell'erogazione delle attività di presa in carico di cui all'art. 3, l'Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato A2.3);
- f) fornire all'Amministrazione regionale le informazioni sui servizi erogati agli utenti presi in carico, nonché quelle relative alle eventuali azioni passibili di conseguenze sanzionatorie;
- g) mettere a disposizione dell'Amministrazione regionale la documentazione necessaria ad effettuare le verifiche e i controlli sulla qualità, correttezza e conformità dei servizi resi, anche attraverso l'analisi degli strumenti di rilevazione della *customer satisfaction*;
- h) facilitare i controlli anche in loco, effettuati dall'Amministrazione regionale;

- i) conservare presso la propria sede e mettere a disposizione dell'Amministrazione regionale e degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonché la documentazione inerente alla realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA;
- j) conservare, altresì, presso la propria sede e mettere a disposizione dell'Amministrazione regionale, ove richiesto, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà cui all'Allegato A4;
- k) garantire qualità, efficienza e trasparenza dei servizi erogati, svolgendo le attività di cui all'art. 3 nel rispetto delle modalità di realizzazione definite dall'Amministrazione regionale;
- l) supportare l'Amministrazione regionale nelle fasi di monitoraggio dei servizi resi, tracciando nell'applicativo indicato dall'Amministrazione regionale i servizi e gli eventi che assolvono l'obbligo di attivazione, anche in caso di richiesta di informazioni da parte del CpI;
- m) segnalare all'Amministrazione regionale gli eventi che determinano l'applicazione della condizionalità ai sensi della normativa vigente;
- n) partecipare agli incontri di informazione e di formazione che verranno organizzati dall'Amministrazione regionale;
- o) comunicare l'eventuale sospensione temporanea di una o più sedi operative dagli impegni che discendono dalla Convenzione dandone comunicazione, con almeno 10 giorni di preavviso, alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione.

5. Con riferimento alla presa in carico dei beneficiari del Programma Gol, l'Ente accreditato si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare, è necessario indicare nella documentazione utilizzata per la realizzazione delle attività che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), e riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell'Unione europea. Inoltre, come stabilito dalle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR (par. 3.4.1) allegate alla Circolare MEF n. 21 del 14 ottobre 2021, accanto all'emblema dell'Unione è necessario riportare i loghi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ANPAL e del Programma GOL. L'Ente accreditato è tenuto a fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte della Amministrazione centrale titolare.

Articolo 5

(Verifiche e controlli)

1. L'Amministrazione regionale effettua:
 - a) Verifiche *on desk*, relative alla documentazione inerente al possesso dell'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro e al mantenimento dello stesso;
 - b) Verifiche sulla conformità e adeguatezza del lavoro svolto, effettuate *on desk* e/o in loco anche a seguito di segnalazione da parte degli utenti;
2. A seguito delle verifiche in loco, l'Amministrazione regionale redige apposito verbale, recante i contenuti delle attività svolte, il personale impiegato, le risultanze dei controlli. Il verbale viene trasmesso all'Ente convenzionato, che può proporre proprie controdeduzioni nel termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, fornendo eventuali chiarimenti e/o integrazioni documentali.
3. Nel caso in cui gli elementi di irregolarità rilevati nel verbale di controllo permangano anche a seguito dell'esame delle controdeduzioni, l'Amministrazione adotta i provvedimenti di cui all'art. 6 graduati in ragione della gravità delle irregolarità accertate.

Articolo 6 (Sanzioni)

1. Gli Enti convenzionati sono sottoposti a sospensione dall'Elenco nei seguenti casi:
 - a) intervenuta sospensione dell'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro;
 - b) mancata presentazione, nei termini previsti, della documentazione comprovante la risoluzione delle criticità emerse in sede di controlli;
 - c) accertata non conformità alle disposizioni nazionali e regionali nella gestione delle attività oggetto della presente Convenzione;
 - d) mancato rispetto dei termini per l'erogazione dei servizi, delle disposizioni contenute nella presente Convenzione ed esecuzione irregolare e/o insufficiente delle attività.
2. I riferimenti relativi all'intervenuta sospensione sono inseriti nell'Elenco. La sospensione viene disposta per i seguenti periodi temporali:
 - nel caso indicato alla lettera a) fino alla risoluzione delle cause che ne hanno generato l'adozione;
 - nei casi indicati alle lettere b), c) e d) per un periodo di 90 giorni;
3. La cancellazione dall'Elenco avviene nei seguenti casi:
 - revoca dall'accreditamento ai servizi per il lavoro;
 - accertata reiterazione per più di 2 volte nell'arco di 12 mesi di una causa di sospensione.
4. In caso di cancellazione dall'Elenco, l'Ente può presentare una nuova domanda decorsi 180 giorni dal provvedimento di cancellazione.
5. Restano ferme le sanzioni previste dalle disposizioni in materia di accreditamento regionale ai servizi per il lavoro.

Articolo 7 (Monitoraggio e rendicontazione delle spese)

1. L'ente convenzionato è tenuto ad alimentare i sistemi informativi indicati dall'Amministrazione regionale per quanto attiene al sistema di monitoraggio e alla rendicontazione delle spese dei servizi erogati.
2. L'Ente convenzionato rendiconta le spese relative ai servizi erogati nel rispetto delle modalità definite dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione.

Articolo 8 (Oneri finanziari)

1. Il contributo per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione è erogato a "costo standard", secondo i parametri definiti rispettivamente per ciascun percorso di politica attiva. Nello specifico, con riferimento alle attività di presa in carico dei beneficiari del Programma Gol si applicano i costi standard definiti e approvati con deliberazione del Commissario Straordinario di ANPAL 09 maggio 2022, n. 5 e ss.mm.ii.

Articolo 9 (Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali secondo le rispettive competenze e responsabilità per tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza e che si scambieranno in attuazione della collaborazione oggetto della presente Convenzione. A tal riguardo, si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A3.

Articolo 10 (Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, qui di seguito precisati:
PEC Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione
areaservizilavoro@pec.regione.lazio.it
PEC Ente accreditato.....

Articolo 11

(Durata, proroga e recesso)

1. La Convenzione ha durata 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa da parte dell'Amministrazione regionale, che equivale ad accoglimento della domanda di ammissione all'Elenco.
2. Alla scadenza della Convenzione, la stessa si intende tacitamente prorogata per ulteriori 12 mesi a meno che una delle Parti dichiari espressamente la volontà di recedere.
3. Resta salva la possibilità per le Parti di recedere consensualmente prima della scadenza della medesima.

Articolo 12

(Disciplina transitoria)

1. Gli obblighi assunti dalle Parti con la sottoscrizione della presente Convenzione si intendono esigibili con l'indicazione, da parte dell'Amministrazione regionale, dell'applicativo che gli Enti convenzionati sono tenuti a utilizzare per l'erogazione delle attività di presa in carico della persona.

Articolo 13

(Foro Competente)

1. Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l'Amministrazione regionale e l'Ente convenzionato relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto è competente il Foro di Roma.

Articolo 14

(Disposizioni finali)

1. Le Parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.11.1986, n. 131.
2. Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione sono applicabili le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

La presente convenzione redatta in numero di 7 fogli e composta da numero 14 articoli è stata letta, approvata specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritta dalle parti.

Allegati:

- Allegato A2.1 - Atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali;
- Allegato A2.2 - Questionario per la verifica del rispetto del Regolamento (UE) 2016/679;
- Allegato A2.3 - Modello informativa privacy a beneficio degli utenti.

Ente Accreditato ai servizi al lavoro

.....

Dott. Luca Fegatelli

.....

** Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012*